

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

(14^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

«Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche» (306) (D'iniziativa del senatore Perrino);

«Disciplina della professione di tecnico di laboratorio di analisi mediche e norme per l'istituzione delle scuole» (589) (D'iniziativa dei senatori Maccarrone Antonino ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 107, 108, 110, 111, 112 113, 114, 116, 117, 118
ARCUDI	109, 111, 115, 116, 117, 118
ARGIROFFI	109, 110, 113, 115, 117
CHIARIELLO	112, 116, 117
COLELLA, relatore	108, 109, 110, 112, 114, 117, 118
DAL CANTON Maria Pia, sottosegretario di Stato per la sanità	109, 110, 112, 113 115, 116, 117
DEL NERO	109
DEL PACE	111, 112, 116, 118
FERRONI	111, 112
ORLANDI	109, 111, 113, 117, 118
PICARDO	115, 117
PINTO	109, 113, 115, 118

(1) Il testo approvato ha assunto il titolo: «Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche».

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Argiroffi, Caroli, Chiariello, Colella, De Leoni, Del Nero, Del Pace, Dindo, Ferroni, Guanti, Minella Molinari Angiola, Orlandi, Ossicini, Pauselli, Picardo, Pinto e Zelioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

ORLANDI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione congiunta e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge:

«Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche» (306), d'iniziativa del senatore Perrino;

«Disciplina della professione di tecnico di laboratorio di analisi mediche e norme per l'istituzione delle scuole» (589), di iniziativa del senatore Maccarrone Antonino ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

14ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

di legge: « Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche », d'iniziativa del senatore Perrino; « Disciplina della professione di tecnico di laboratorio di analisi mediche e norme per l'istituzione delle scuole », di iniziativa dei senatori Maccarrone Antonino, Orlandi, Argiroffi, De Falco, Dei Pace, Guanti, Manenti e Minella Molinari Angiola.

Informo la Commissione che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Se non si fanno osservazioni essi verranno discussi congiuntamente e l'esame e la votazione degli articoli avverrà nel testo unificato elaborato dalla Sottocommissione all'uopo istituita.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

COLELLA, *relatore*. Ricordo di aver sottolineato, nello svolgere in sede referente una unica relazione sui due disegni di legge al nostro esame, affini per materia, la necessità di disciplinare lo stato giuridico di una categoria di personale sanitario ausiliario che va assumendo importanza sempre maggiore in conseguenza di una sempre più estesa ed efficiente organizzazione delle nostre strutture sanitarie; necessità tanto più sentita in quanto la qualifica di tecnico di laboratorio di analisi cliniche non viene neppure riconosciuta dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che integra le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, n. 1264.

Nel corso della discussione in sede referente ricordo che feci presente anche che corsi per la formazione di tecnici di laboratorio di analisi cliniche sono stati istituiti presso alcuni ospedali, i quali rilasciano diplomi ed attestati, ma che tali corsi non vengono svolti in base a criteri uniformi, per cui si impone una disciplina organica e precisa.

A tale finalità si ispirano i due disegni di legge all'esame, di cui ho già puntualiz-

zato alcuni aspetti divergenti: mentre il disegno di legge n. 306 parla di « arte ausiliaria sanitaria », il provvedimento n. 589 adotta la dizione « professione » (sarebbe invece opportuno eliminare ogni equivoco terminologico); mentre il primo dei due disegni di legge prevede corsi triennali, l'altro prospetta corsi di studio di cinque anni di cui due propedeutici. Una ulteriore differenza, infine, si riscontra nelle norme transitorie per quanto riguarda il numero degli anni di attività richiesti per il personale già in servizio ai fini dell'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di abilitazione (cinque anni nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Perrino, otto anni in quello di parte comunista, nel quale ultimo si prevedono anche corsi serali).

Concludendo, affermavo di ritenere il disegno di legge n. 306 più idoneo ad avviare ad una soluzione unitaria la legislazione relativa al personale infermieristico, in quanto esso è stato elaborato sulla falsariga della legge 4 agosto 1965, n. 1103, riguardante la disciplina dei tecnici di radiologia, rimettermi peraltro alla Commissione per quanto riguarda la stesura del testo definitivo.

Resta da aggiungere che la Sottocommissione ha raggiunto un accordo di massima ed ha concordato il testo che ora è sottoposto all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 1.

L'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tale vigilanza si estende anche alla formazione tecnico-professionale ed all'accertamento del titolo di abilitazione.

(È approvato).

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare — presso pubblici ospedali, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici e privati, presso cui si eseguono ricerche cliniche a scopo scientifico, diagnostico o di controllo — l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

È fatto divieto, a partire dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, di assumere presso gli enti e laboratori indicati nel comma precedente personale con mansioni di tecnico, sprovvisto del diploma di abilitazione alla attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

A R C U D I . Mi sembra che si fosse concordato di portare a tre anni il periodo indicato nel secondo comma, oppure di dire semplicemente: « dalla entrata in vigore della presente legge ».

D E L N E R O . In attesa che le scuole vengano istituite ci vorrà pure un periodo transitorio!

C O L E L L A , *relatore*. Noi concordiamo: « a partire dal quarto anno », adesso nel testo troviamo: « a partire dal quinto anno ».

P I N T O . Propongo la soppressione del secondo comma, perchè per cinque anni si assume chiunque, così come è stato stabilito dalla legge ospedaliera.

A R G I R O F F I . Certo, questa perplessità esiste, però alla fine di questi quattro anni tutti dovranno avere il diploma e allora coloro che saranno stati assunti in questi quattro anni non potranno più restare se non lo avranno ottenuto.

P I N T O . Lei pensa che, in Italia, dopo che uno ha lavorato in un posto quattro anni possa essere licenziato tranquillamente?

Sono dell'avviso di sopprimere questo comma e di mettere a verbale che le norme per l'assunzione dei tecnici di laboratorio, fino a quando non sarà data la possibilità di conseguire il diploma, saranno fissate dal Ministero della sanità. Potrà trattarsi di norme transitorie che richiederanno la licenza media inferiore o superiore, e permetteranno quindi a questo personale di esser inserito, dal momento che ciò non mancherà prima o poi di accadere.

In questo modo evitiamo che si possa assumere chiunque.

O R L A N D I . A questo articolo sono collegate due questioni: la prima, che entro quattro anni dovrebbero entrare in vigore le norme delegate, il che significa che gli ospedali dovrebbero già avere completato la nuova pianta organica del personale di assistenza, di laboratorio, eccetera. E voi comprendete che, se diciamo che dopo soltanto quattro anni si possono assumere tecnici di laboratorio, ciò significa non completare le piante organiche ed impedire la entrata in vigore delle norme delegate, creando in questo modo grosse disfunzioni e scompensi nei servizi ospedalieri.

A mio avviso, pertanto, dovremmo sopprimere questo secondo comma, ma, alla fine del provvedimento, aggiungere una norma transitoria nella quale si dica che i tecnici attualmente in servizio presso gli ospedali, eccetera, potranno conseguire il diploma, eccetera.

C O L E L L A , *relatore*. Già c'è.

P I N T O . Così come è stato fatto per la legge ospedaliera, il Ministero della sanità potrebbe dare una interpretazione della legge per il periodo che resta scoperto.

D A L C A N T O N M A R I A P I A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi sembra che nella precedente riunione si fosse accertato come vengono assunti attual-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

14ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

mente i tecnici di laboratorio e precisato che il sistema di assunzione varia da ospedale a ospedale. Alcuni ospedali fanno addestrare gli infermieri generici e qualche infermiere professionale dal primario del reparto di analisi cliniche.

La proposta, del senatore Pinto, di dare la possibilità al Ministero di fissare una norma per l'assunzione nel frattempo di questo personale, risponde, a mio avviso, al maggiore buonsenso.

COLELLA, relatore. All'articolo 4 diciamo: « Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche ha la durata di tre anni »; all'ultimo comma dell'articolo 3 diciamo: « ... a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1972-73, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondario di primo grado ». Da questo dobbiamo concludere che solo dopo cinque anni avremo i primi tecnici di laboratorio di analisi cliniche. E allora non possiamo, a mio modo di vedere, sopprimere questo secondo comma dell'articolo 2, perchè altrimenti metteremmo gli ospedali in gravi difficoltà in quanto solo fra cinque anni avremo i primi tecnici di laboratorio.

In virtù di questo secondo comma dell'articolo 2, tra l'altro, il Ministero della sanità, con apposita circolare, potrà dare disposizioni agli ospedali per le assunzioni che dovranno farsi in questo periodo.

DAL CANTON MARIA PIA, sottosegretario di Stato per la sanità. Questo, però, bisognerebbe farlo figurare esplicitamente.

PRESIDENTE. Raccogliendo le osservazioni fatte, proporrei di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 e stabilire che nel frattempo le assunzioni possono essere effettuate secondo le disposizioni vigenti e secondo le norme che eventualmente il Ministero della sanità riterrà di emanare.

COLELLA, relatore. È superfluo, perchè le disposizioni ministeriali possono sempre essere impartite. Ritengo che sia opportuno mantenere questo secondo comma...

ARGIROFFI. Dobbiamo renderci conto che questo articolo 2 è un punto nevralgico della legge, perchè se non poniamo attenzione alla precisazione di carattere transitorio, rischiamo di compiere forse una ingiustizia nei confronti di molte persone. Parliamo di cinque anni, di quattro anni, non siamo ancora molto sicuri su questo punto. Che cosa significa stabilire questo periodo di tempo? Dare la possibilità, alla fine di questo arco di tempo, a questi elementi di essere assunti con un titolo di studio che ormai li qualifichi definitivamente. Significa — ritengo — tenere conto del fatto che devono avere la preparazione scolastica generica dei tre anni di scuola media inferiore e dei due anni di scuola media superiore (questo è il punto essenziale), la quale non ha niente a che vedere con la preparazione specifica dei tecnici di laboratorio consistente in tre anni di corso. Allora, per garantirci almeno questa base essenziale di cultura generica (indispensabile, evidentemente, per poter acquisire una cultura specifica), dovremmo richiedere a coloro i quali dovranno essere assunti (ed è impossibile pensare che non debbano esservi delle assunzioni, perchè bloccheremmo l'intera organizzazione ospedaliera) che abbiano già frequentato i cinque anni propedeutici consistenti nei tre anni di scuola media inferiore e due di scuola media superiore; un dato che non fa parte della cultura di tecnico di laboratorio, bensì di quella scolastica e che riconosciamo come indispensabile. D'altro canto, non si capisce come un aspirante potrebbe frequentare contemporaneamente il corso di tecnico di laboratorio e la scuola dell'obbligo. Ammetto che vi possano essere accorgimenti particolari, magari corsi serali, ma deve trattarsi sempre di candidati non inceppati dalla necessità di frequentare anche i due anni di scuola media superiore o addirittura i cinque di scuola media tra inferiore e superiore.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)14^a SEDUTA (17 dicembre 1969)

D E L P A C E . Mi sembra che questa ultima proposta del senatore Argiroffi possa risolvere il problema, in quanto, dando per indispensabile il possesso della frequenza dei tre anni di scuola media inferiore e dei due di scuola media superiore, non avrebbe più importanza la durata del periodo — cinque o quattro anni — dopo il quale far scattare il divieto di assunzioni al di fuori delle nuove norme.

Vorrei, adesso, sollevare un'altra modestissima questione. Nel disegno di legge si parla di tecnici dei laboratori di analisi cliniche, e non anche di quelli dei laboratori di analisi chimiche come sono ad esempio quelli che lavorano nei laboratori provinciali di igiene e profilassi. Una volta che queste norme saranno diventate legge, i tecnici dei laboratori di analisi cliniche, otterranno il riconoscimento giuridico del titolo corrispondente, gli altri no e si troveranno in seria difficoltà. E non sarà un inconveniente da poco, in quanto, al di fuori delle università e delle altre cliniche specializzate, non esistono reparti di analisi che non siano quelli provinciali di igiene e profilassi. Ne deriva la necessità di trovare il modo di includere tra i beneficiari delle nuove disposizioni anche i tecnici dei reparti chimici provinciali di igiene e profilassi. Non presento un emendamento, ma lascio alla Commissione di stabilire il modo più opportuno di colmare questa lacuna una volta che si sia tutti d'accordo — e penso che non si possa non esserlo — sul principio.

A R C U D I . Sono d'accordo col senatore Argiroffi, però, a mio avviso, non è possibile sopprimere il secondo comma dell'articolo in esame. Potremmo, invece, superare le preoccupazioni affacciate dai colleghi di parte comunista su una disposizione transitoria.

O R L A N D I . Vorrei chiarire meglio il mio pensiero. Attualmente, presso gli ospedali si tengono corsi autorizzati dal Ministero della sanità d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. Si tratta di corsi annuali o biennali, regolarmente frequentati, con un corpo di insegnanti qualificati, corsi

ai quali si accede con domanda documentata e con il titolo di studio minimo della licenza media. Ebbene, ritengo che questi corsi debbano continuare a essere considerati validi fino a che non avremo tecnici di laboratorio in possesso dei requisiti richiesti dalla legge che stiamo per varare.

In gennaio a Bologna si inizierà un corso che prevede la frequenza di non più di 50 persone e per il quale sono state presentate 250 domande. Ieri mattina sono venuti da me alcuni aspiranti: uno è studente del secondo anno di medicina, un altro è in possesso della maturità classica, un altro ancora di quella scientifica; cioè, vi è un nutrito gruppo di persone con una vasta preparazione culturale che aspira a frequentare tali corsi. D'altro canto, gli ospedali hanno necessità di portarli a compimento in quanto necessitano di tecnici di laboratorio da adibire ai vari centri (come quelli cardiagnostici) collegati con le *équipes* di medici. Non possiamo, perciò, bloccare per anni l'afflusso dei tecnici agli ospedali, perchè così facendo bloccheremmo l'intera attività ospedaliera. Ecco perchè mi preoccupo che dall'entrata in vigore della nuova legge fino al momento in cui essa produrrà i suoi effetti, cioè dopo cinque anni, continuino le assunzioni di quei tecnici che hanno frequentato e frequenteranno i corsi autorizzati dai Ministeri della sanità e della pubblica istruzione. La proposta del senatore Argiroffi è giusta e va accolta purchè non si impedisca la continuità nelle assunzioni dei tecnici.

P R E S I D E N T E . A me pare opportuno, dopo le osservazioni del senatore Arcudi, trasferire la trattazione di questo problema al momento in cui saranno esaminate le norme transitorie, per cui potremmo approvare l'articolo 2 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

F E R R O N I . Intendo associarmi alla proposta del senatore Pinto, perchè è veramente la più ragionevole e la più saggia. Mi riporto ad una esperienza che dovremmo tutti ricordare; relativa ai tecnici di radiologia. Varata la legge relativa a questa cate-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

14ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

goria, si determinarono situazioni particolari per cui individui con 5, 6 anche 8 anni di esercizio della professione, regolarmente muniti del diploma rilasciato dalle scuole locali, non sapevano se potevano essere o no assunti dagli ospedali in rapporto alle nuove disposizioni. Con i tecnici dei laboratori di analisi cliniche ci troviamo nelle medesime condizioni. Le norme di cui ci stiamo occupando mirano a risolvere, in prospettiva, una situazione di carenza, di preparazione culturale specifica. Però, inevitabilmente, prima che la legge produca i suoi frutti si determinerà un vuoto. Come colmarlo? Evidentemente con le scuole esistenti, della cui esistenza e del cui funzionamento dobbiamo prendere atto.

Non vi è contraddizione tra la mia proposta e quella del senatore Argiroffi, perchè la necessità che oggi i tecnici possiedano una preparazione culturale scolastica media è perentoria, assoluta. Ciò premesso, nelle disposizioni che il Ministero emanerà secondo la proposta del senator Pinto e, mi pare, anche del Presidente, si terrà conto sia dell'esistenza che del funzionamento delle attuali scuole nonchè della opportunità di chiarire la situazione in cui si verranno a trovare coloro che, in attesa dei tecnici diplomati in base alle nuove norme, continueranno ad affluire ai laboratori. Non c'è, quindi, bisogno di introdurre nella legge questa precisazione; ci rimettiamo alle disposizioni chiarificatrici del Ministero per garantire che i tecnici che si diplomeranno nel quinquennio successivo all'entrata in vigore delle nuove norme siano in possesso dei requisiti scolastici obbligatori. I quali, per essere obbligatori, non potranno essere disattesi nè ignorati da alcuno. Mi pare che ciò sia più che sufficiente.

PRESIDENTE. D'accordo. Resta ora da stabilire: nel secondo comma diciamo « a partire dal quinto » o « dal quarto » anno?

FERRONI. Direi quattro, cinque sono troppi.

CHIARIELLO. È più logico mettere tre anni, perchè, se si dà per scontato

che per essere ammessi ai corsi occorre possedere la frequenza dei tre anni di scuola media inferiore e di due di scuola media superiore, resta solo, diciamo così, disponibile un triennio di corso.

COLELLA, *relatore*. Possono esserci dei candidati che non possiedono il biennio di scuola media superiore. Per questo motivo lascerei il periodo di cinque anni.

PRESIDENTE. Allora lasciamo inalterato il testo anche del secondo comma dell'articolo in esame.

DEL PACE. C'è da risolvere il problema dei chimici.

PRESIDENTE. È una questione che esula dall'articolo 2 e che possiamo se mai considerare separatamente.

DAL CANTON MARIA PIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. O si mette il quarto anno o, addirittura, il sesto. Per chi ha frequentato la scuola media inferiore, si deve partire dal sesto anno. Il quinto non c'entra.

COLELLA, *relatore*. Trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario. Sono del parere di mettere: « a partire dal sesto anno ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche sono istituite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, presso Istituti universitari ed enti ospedalieri che sia-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

14ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

no in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole in oggetto.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al primo comma debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1972-73, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente. Devono altresì aver compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

P I N T O . Secondo il terzo comma di questo articolo 3, sembrerebbe che fino all'anno 1972-73 possano essere ammessi a questi corsi per tecnici di laboratorio candidati che abbiano soltanto la licenza media. Se è così, non capisco proprio perchè debbano aspettare il sesto anno dall'entrata in vigore della legge per essere assunti, mentre potrebbero essere ammessi ai corsi già quest'anno.

P R E S I D E N T E . Quando possono ottenere il diploma prima del sesto anno, tale termine non ha più ragion d'essere. Nel secondo comma dell'articolo 2 è detto: « È fatto divieto, a partire dal sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, di assumere presso gli enti e laboratori indicati nel comma precedente personale con mansioni di tecnico sprovvisto del diploma di abilitazione alla attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche ».

P I N T O . Però nel quarto e quinto anno si potrà assumere anche personale sprovvisto di diploma. L'obbligo di assumere personale diplomato vale dal sesto anno.

Bisogna che la norma sia chiara e precisa. Qui infatti noi operiamo una parificazione fra quelli che hanno la licenza media e quelli che hanno un titolo superiore.

Io credo che se accettiamo questo comma così com'è, dobbiamo stabilire che il divieto di cui all'articolo 2 vale a partire

dal quarto anno e non dal sesto. Non so se sono stato felice nell'esprimere il mio pensiero, ma credo che questa sia l'unica soluzione logica.

A R G I R O F F I . A me pare che il pericolo che è stato sottolineato dal collega Pinto effettivamente esista.

P I N T O . Per trovare una soluzione, io direi di modificare questo comma cancellando le parole: « a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1972-73, anche ».

O R L A N D I . Credo che dovremmo dedicare un momento di riflessione a tale questione. Nel secondo comma dell'articolo 2 poniamo un divieto; però, nel primo comma dello stesso articolo c'è già tutto quello che vogliamo stabilire: « Chiunque intende esercitare — presso pubblici ospedali, eccetera, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge ». Quindi qui c'è già tutto.

Regoliamo nelle norme transitorie questo particolare aspetto messo in evidenza dal collega Pinto.

P I N T O . Ma le amministrazioni ospedaliere per due anni hanno la possibilità di assumere sia chi ha il titolo che chi non ce l'ha!

D A L C A N T O N M A R I A P I A , sottosegretario di Stato per la sanità. Noi abbiamo suggerito il sesto anno per dare ai ragazzi che frequentano adesso la scuola media inferiore la possibilità di frequentare i due anni di scuola media superiore e poi i tre di corso. Ora, però, mi pare giusta anche l'osservazione del senatore Pinto il quale dice che, dal momento che lasciamo uno spazio di cinque anni completi a partire dall'entrata in vigore della legge, perchè divenga operante il divieto di assunzione, è inutile mettere qui l'indicazione dell'anno scolastico di partenza. Lasciamo quindi cin-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

14ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

que anni pieni. Per cui praticamente io sarei d'accordo nel modificare l'ultimo comma dell'articolo 3 con l'abolizione delle parole: « a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1972-1973, anche ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pinto ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 il quale, con lo emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 3.

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche sono istituite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, presso istituti universitari ed enti ospedalieri che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole in oggetto.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al primo comma debbono essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado e di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente. Devono altresì aver compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

(È approvato).

Art. 4.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche ha la durata di tre anni.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia, compreso il tirocinio pratico.

Il tirocinio degli allievi presso gli enti di cui all'articolo 3, che abbiano istituito corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi.

(È approvato).

Art. 5.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno un esame finale di abilitazione consistente in tre prove, scritta, orale e pratica, dinanzi ad una commissione esaminatrice nominata annualmente dal Ministro della sanità di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

Le sessioni degli esami nonchè la nomina del direttore della scuola sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Dopo questo articolo il Governo propone di inserire un articolo 5-bis del seguente tenore:

Art. 5-bis.

La Commissione esaminatrice indicata all'articolo 5, è composta dal medico provinciale, presidente, dal direttore della scuola, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un primario o aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche e da un tecnico di laboratorio scelto su terna proposta dal Collegio provinciale degli esercenti l'attività di tecnico di laboratorio.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità designato dal Ministro della sanità.

C O L E L L A , relatore. Debbo riportare il pensiero della Sottocommissione. Al momento di stabilire la composizione della Commissione si è svolto un ampio dibattito; in particolare tutti si sono dimostrati d'accordo sulla necessità di non impegnare oltre misura questi funzionari del Ministero della sanità come segretari di Commissione. Nella relazione introduttiva al bilancio della Sa-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

14ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

nità si era osservato che vi è carenza di personale e non si poteva, quindi, in disaccordo con quanto dichiarato in quella sede, accettare che tutti questi funzionari della Sanità girassero da un ospedale all'altro d'Italia.

In considerazione di ciò, ritengo sia quanto mai inopportuno inserire nel provvedimento questo articolo aggiuntivo proposto dal Governo, perchè provocheremmo un vespaio di discussioni senza arrivare ad alcuna conclusione. Anno per anno sarà il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, a dare direttive in merito alla nomina della Commissione.

P I C A R D O . All'articolo 5 è detto che la Commissione esaminatrice viene nominata anno per anno dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Ora io debbo rilevare che non vi è coerenza tra l'articolo 5 approvato e l'articolo 5-bis proposto dal Governo, in quanto se demandiamo al Ministero della sanità la nomina di questa Commissione, non possiamo poi stabilire come è formata: o lasciamo l'articolo 5 o lo sostituiamo con l'articolo 5-bis.

P I N T O . Vorrei completare il pensiero del relatore. In seno alla Sottocommissione ebbi a dire che in effetti ai candidati daremo un titolo compiuto che permetterà loro anche di iscriversi all'università. Quindi costoro debbono sostenere un esame di Stato, e questa Commissione deve essere nominata con tutti i crismi della legalità dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Non è il caso ora di agganciare ad una vecchia prassi di esami negli ospedali anche questo tipo di esame. Sono perciò del parere di lasciare l'articolo 5 nel testo approvato e di non accogliere l'emendamento proposto dal Governo.

A R C U D I . In seno alla Sottocommissione questa discussione è stata ampia ed esauriente. Come diceva giustamente il senatore Pinto, costoro al termine del corso

conseguono un titolo equipollente a quello della licenza liceale e possono iscriversi alla università. Pertanto, basandoci su quanto si fa per la licenza liceale, abbiamo formulato l'articolo 5. Ora, se inseriamo l'articolo 5-bis proposto dal Governo, non si tratterebbe più di un esame di Stato come noi lo intendiamo, ma di un esame locale. Sono, quindi anch'io contrario all'emendamento proposto.

A R G I R O F F I . Il mio Gruppo è d'accordo nel dare il crisma della massima qualificazione possibile a questi tecnici di laboratorio in modo da consentire loro, in ipotesi, anche l'accesso all'università; però ritengo che la possibilità che essi vi possano entrare sulla base di un diploma come quello che conseguiranno attraverso questo disegno di legge dipende dalla nostra volontà di legislatori prima ancora che da una legge elaborata anche dall'alta burocrazia.

Credo che noi oggi, per facilitare la frequenza al maggior numero possibile di aspiranti e l'attribuzione del diploma di tecnico di laboratorio, dobbiamo cercare di decentrare al massimo le sedi di esame. Cioè, dobbiamo valorizzare le commissioni locali, anche perchè ritengo che i medici provinciali siano persone altamente qualificate in questo campo. In effetti, a parte il fatto che prevedo il sorgere di numerosi intoppi al momento di costituire le commissioni, non capisco perchè queste debbano essere ritenute qualificate e qualificabili per il solo fatto che di esse fa parte un funzionario del Ministero della sanità o del Ministero della pubblica istruzione che viene giù in Calabria o va sù nel Veneto; vi sono in realtà, sia sul piano accademico che burocratico, persone ad alto livello in grado di garantirci la massima qualificazione delle Commissioni.

A R C U D I . Lasciamo al Ministero il compito di risolvere la questione prospettata dal senatore Argiroffi.

D A L C A N T O N M A R I A P I A ,
sottosegretario di Stato per la sanità. Il Mi-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)14^a SEDUTA (17 dicembre 1969)

nistero ha proposto l'articolo 5-bis per facilitare l'applicazione della legge. Se la Commissione non lo ritiene opportuno, il Governo non insiste.

PRESIDENTE. La proposta di aggiungere l'articolo 5-bis deve pertanto ritenersi ritirata. Passiamo allora all'esame e alla votazione degli articoli successivi.

Art. 6.

Ai candidati di cui all'articolo 5, che superino gli esami, viene rilasciato un diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche; il diploma è soggetto a tassa di concessione governativa.

DEL PACE. Naturalmente, resta inteso che le norme anche di questo e dei successivi articoli valgono sia per i tecnici dei laboratori di analisi cliniche che per quelli dei laboratori chimici.

DAL CANTON MARIA PIA, sottosegretario di Stato per la sanità. Certamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Sono istituiti, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, gli Albi dei tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

In ogni provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione a norma della presente legge. Tali Collegi provinciali sono riuniti in una Federazione nazionale.

L'esercizio effettivo dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è subordinato all'iscrizione all'Albo.

(È approvato).

Art. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento di esecuzione.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno tre anni, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche presso enti ospedalieri ed enti pubblici sono ammessi a sostenere le stesse prove di esame previste dal precedente articolo 5 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Uguale facoltà spetta a coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno cinque anni, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche in sedi diverse dagli enti ospedalieri o da enti pubblici.

CHIARIELLO. E se un candidato non supera l'esame?

PRESIDENTE. Può ripeterlo.

ARCUDI. Su questo argomento si è sviluppata in sede di Sottocommissione un'ampia discussione. È stato ritenuto che i candidati possano ripetere l'esame.

CHIARIELLO. Senza limiti, cioè i candidati possono sostenere l'esame anche più di due volte?

ARCUDI. Sì. Piuttosto c'è l'emendamento, trattato nel corso dell'ultima seduta,

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

14ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

presentato dal senatore Argiroffi e da me, tendente ad esonerare dall'esame di abilitazione coloro che, dipendenti da almeno 3 anni da enti ospedalieri, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici, abbiano superato un concorso per tecnico di laboratorio di analisi cliniche. Ne abbiamo parlato anche con l'onorevole sottosegretario Dal Canton.

C H I A R I E L L O . Che tipo di concorso?

A R C U D I . Ovviamente un concorso pubblico.

P I C A R D O . Concorsi di questo tipo non sono mai stati espletati.

A R G I R O F F I . Se, come afferma il senatore Picardo, questi concorsi non esistono o non sono mai esistiti, allora il problema non si pone neppure!

P R E S I D E N T E . Ma queste persone debbono ricoprire il loro posto per aver vinto un concorso!

D A L C A N T O N M A R I A P I A , sottosegretario di Stato per la sanità. Per quanto concerne l'idoneità, sappiamo benissimo come vanno le cose in certi concorsi; al primo si fanno le cose con tutta serietà, al secondo un po' meno e al terzo l'idoneità la si concede a tutti, magari a titolo d'incoraggiamento. In definitiva il Governo accetta l'emendamento Arcudi così come è stato presentato, salvo la sostituzione della parola « superato » con l'altra « vinto ». O meglio ancora, secondo quella che è l'esatta dizione tecnica, « essendo risultati vincitori di un concorso ».

P R E S I D E N T E . Quindi l'emendamento consisterebbe nell'aggiunta di un comma del seguente tenore:

« Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, essendo risultati vincitori di un concorso per tecnico di laboratorio di analisi cliniche, abbiano in tale qualità prestato servizio ininter-

rotto per almeno tre anni in enti ospedalieri, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici, sono esonerati dall'esame di abilitazione ».

A R C U D I . Accetto questa formulazione.

D A L C A N T O N M A R I A P I A , sottosegretario di Stato per la sanità. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Arcudi nel testo, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

Le scuole pubbliche e private di tecnici di laboratorio di analisi cliniche riconosciute dallo Stato continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti fino alla sessione dell'anno 1972.

I diplomati di detti istituti che abbiano compiuto un regolare corso di studi possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, sostenendo presso la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 5 le prove stabilite nel comma medesimo.

C O L E L L A , relatore. Questo articolo si ricollega a quanto aveva detto prima, a proposito dell'articolo 2, il senatore Argiroffi, il quale potrà rendersi conto come, in questo articolo, la situazione sia chiarita piuttosto ampiamente. Se ci comportassimo diversamente creeremmo delle difficoltà.

O R L A N D I . Faccio notare che dovremmo prendere in considerazione, dell'articolo 10, solo il primo comma. Cioè io pongo questa domanda: quando avremo i tecnici regolarmente diplomati dalle scuole

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

14ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

che il presente disegno di legge vuole istituire? Perchè qui si viene a creare un vuoto in quanto se i corsi attuali non continueranno fino alla uscita dei primi diplomati previsti dal disegno di legge in discussione noi verremmo a trovarci per un periodo di tempo abbastanza lungo senza questo personale indispensabile.

COLELLA, *relatore*. Però dobbiamo renderci anche conto che tra qualche anno verranno fuori i diplomati da corsi triennali, quindi non possiamo lasciare in vita fino al 1973 i corsi fatti finora. Dopo l'approvazione del provvedimento, noi avremo i corsi triennali, quindi si può anche arrivare all'assurdo del corso triennale in un ospedale, mentre in un altro si segue ancora il vecchio corso.

ORLANDI. Allora bisogna dire che, alla data di entrata in vigore della presente legge, terminano i vecchi corsi e iniziano i nuovi.

ARCUDI. Si è convenuto in Sottocommissione che, con l'anno 1973, tutti questi corsi cesseranno, per cui entreranno in vigore le scuole considerate in questo disegno di legge.

PINTO. E per quelli già avviati che cosa succede?

COLELLA, *relatore*. Molto probabilmente questo provvedimento tornerà dalla Camera con una diversa formulazione. Quindi, anche per tali motivi, pregherei i colleghi di lasciare il testo dell'articolo 10 così come è stato proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 10.

(*È approvato*).

DEL PACE. Ho già sollevato la questione dell'opportunità di considerare

sullo stesso piano dei tecnici di laboratorio di analisi cliniche anche quei tecnici che, pur operando al di fuori dell'ambito strettamente ospedaliero, esercitano la loro attività in laboratori di analisi chimiche, come ad esempio i laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Si tratta quindi di trovare una idonea formulazione a questo principio in un articolo separato da collocare poi al posto giusto in sede di coordinamento. Propongo pertanto la seguente dizione:

Art. 11.

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, per tecnici di laboratorio di analisi cliniche si intendono, oltre i tecnici che operano in campo medico, anche quelli che operano in campo chimico ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 nella formulazione proposta dal senatore Del Pace.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Ritengo che si debba procedere alla formulazione del titolo del disegno di legge. Proporrei la seguente dizione: « Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche ».

Resta inteso altresì che la Commissione dà mandato al Presidente e al relatore di procedere al coordinamento del disegno di legge testè approvato.

Poichè nessuno si oppone, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 12,20.